



# COMUNE DI POGGIARDO

## Provincia di Lecce

### COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 4 del registro

Seduta del: **04.02.2017**

**OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE REGIONALE "NORME PER PROGRAMMI D'AREA".**

Pareri Ex Art. 49 Comma 1 D.Lgs. 267/2000							
Regolarità Tecnica				Regolarità Contabile			
Parere	FAVOREVOLE	Data	26.01.2017	Parere	NON VINCOLANTE	Data	. .
Il Responsabile del Servizio F.to Dott. Antonio Ciriolo				Il Responsabile di Ragioneria			
L'anno duemiladiciassette addì quattro del mese di febbraio alle ore 09.16 nella sala delle adunanze consiliari, in sessione straordinaria ed in seduta straordinaria di seconda convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale. Risultano presenti alla trattazione dell'argomento.							
Colafati Giuseppe L.				SINDACO		P	
Longo Damiano						P	
Greco Marta						P	
Pappadà Antonella						P	
Gravante Massimo						A	
Rausa Donato Lucio						P	
Iasella Paola						A	
Solda Anna Celenia						P	
Zappatore Luigi Antonio						P	
Borgia Oronzo Amedeo S.						A	
Cianci Giuseppe						P	
Cotrino Antonella						P	
Carluccio Antonella						P	
Presenti 10				Assenti 3			

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Milena Maggio

La seduta è Pubblica

Assume la presidenza Donato L. Rausa, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, che pone in capo al Responsabile del servizio ed al Responsabile di ragioneria l'obbligo di esprimere, su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, rispettivamente il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi del su richiamato art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, ha espresso parere favorevole;

VISTA la seguente proposta di deliberazione:

«PREMESSO che il Comune di Poggiardo ha aderito alla Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 fra i Comuni di Andrano, Bagnolo del Salento, Cannole, Corsi, Castro, Diso, Giurdignano, Muro Leccese, Minervino di Lecce, Ortelle, Otranto, Poggiardo, Palmariggi, Scorrano, Spongano, S. Cesarea Terme e Uggiano la Chiesa, per la partecipazione a bandi, sottoscrizione di intese e accordi di programma per l'attuazione del Programma Speciale d'Area "Terre d'Otranto", per il reperimento delle fonti di finanziamento comunitario o nazionale o regionale;

CONSIDERATO che l'adesione alla suddetta Convenzione è il risultato di una intensa attività tecnico-amministrativa, avviata anche a seguito della precedente convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 fra i Comuni di Andrano, Castro, Diso, Ortelle, Poggiardo, Santa Cesarea Terme e Spongano, con Comune Capofila Poggiardo, la cui cessazione è stata determinata a seguito dell'attivazione del suddetta convenzione;

CONSIDERATO inoltre che nel corso degli incontri fra i Sindaci del territorio interessati alla progettazione integrata attraverso i Programmi d'Area è emersa la forte volontà di proporre alla Regione Puglia un disegno di legge riguardante i suddetti programmi;

ESAMINATI e condivisi i contenuti della proposta di disegno di legge regionale denominata "Norme per Programmi d'Area";

VISTO l'art. 15, comma 2, dello Statuto della Regione Puglia, approvato dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 152 del 31 luglio, 1 e 2 agosto e 11 settembre 2003;

DATO ATTO che non è necessario il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non ha effetti di natura contabile;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai rispettivi Responsabili dei Servizi ai sensi dell'art. 49 co.1 del D. Lgs. 267/2000;

Con voti Favorevoli n. \_\_, Contrari n. \_\_, Astenuti n. \_\_, espressi in forma palese;

### DELIBERA

- 1) **ESPRIMERE** parere favorevole alla proposta del disegno di legge regionale "Norme per Programmi d'Area", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, composta da n. 6 articoli e da una relazione di accompagnamento.
- 2) **RICHIEDERE** al Consiglio Regionale della Puglia, ai sensi dell'art. 15 comma 2 dello Statuto Regionale, l'avvio dell'iter legislativo per la proposta del disegno di legge "Norme per Programmi d'Area".
- 3) **TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio regionale della Puglia.

Quindi, con successiva e separata votazione, con voti \_\_\_\_\_, espressi in forma palese, stante l'urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000».

\*\*\*\*\*

VISTA la su estesa proposta di deliberazione;

ATTESO che la discussione è stata accorpata in un unico punto e i relativi interventi, ripresi dalla deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 04.02.2017, sono riportati su fogli a parte e si allegano al presente atto per farne parte integrante;

CON voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti;

### **DELIBERA**

APPROVARE la su estesa proposta di deliberazione.

QUINDI, stante l'urgenza di provvedere, con successiva votazione, con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, su n. 10 consiglieri presenti e votanti, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

**Proposta di legge:**

**“NORME PER PROGRAMMI D’AREA INTEGRATI”**

**Per iniziativa dei Comuni di:**

**ALESSANO, ANDRANO, ACQUARICA, BAGNOLO, CANNOLE, CASTRO, CASTRIGNANO, CORSANO, CURSI, DISO, GAGLIANO, GIURDIGNANO, MINERVINO, MORCIANO, MURO LECCESE, ORTELLE, OTRANTO, PALMARIGGI, PATU, POGGIARDO, PRESICCE, RUFFANO, SALVE, SCORRANO, S.CESAREA, SPECCHIA, SPONGANO, TAURISANO, TIGGIANO, UGGIANO, UGENTO**

**Ai sensi dell’art. 15 dello Statuto della Regione Puglia**

## NORME PER PROGRAMMI D'AREA INTEGRATI

### Titolo I

#### PRINCIPI GENERALI

##### Art. 1 Finalità e oggetto della legge

1. La Regione Puglia in attuazione dell'art 8 dello Statuto, al fine di accrescere l'integrazione fra gli Enti locali, il coordinamento delle iniziative, l'impiego integrato delle risorse finanziarie, promuove la predisposizione e la realizzazione di programmi d'area integrati, di seguito denominati PdA
2. I PdA sono un metodo di governo del territorio, per la costruzione, implementazione e attuazione della programmazione regionale, secondo quanto previsto dalla LR 28/ 2001, con il concorso dei cittadini, delle loro rappresentanze e delle forze sociali.
3. I PdA sono una modalità di programmazione negoziata, coerente con le previsioni indicate dagli strumenti regionali di programmazione al fine di accrescere l'attrazione e la competitività del sistema territoriale.
4. Il PdA viene promosso dalla Giunta Regionale, nel caso in cui gli Enti Locali ricompresi nell'ambito territoriale indicato siano essi stessi i promotori di un modello di sviluppo locale integrato, per un esercizio associato delle funzioni non obbligatorie e di un processo di riorganizzazione e innovazione amministrativa.

##### Art. 2 Programmi d'area integrati

1. Il PdA rappresenta un complesso di interventi finalizzati alla valorizzazione di aree territoriali caratterizzate da peculiari situazioni economiche, sociali, culturali ed ambientali, nonché di aree urbane per le quali appaiano necessari interventi rilevanti di riqualificazione o di recupero, per la cui realizzazione sia necessaria l'azione coordinata ed integrata di soggetti pubblici o privati e l'utilizzo di strumenti finanziari diversificati.
2. Il PdA viene attuato secondo le modalità previste dall'art 12 della LR 28/2001; si svolge tra Regione, Enti Locali e altri soggetti pubblici o a partecipazione pubblica, delle parti sociali e dei soggetti privati interessati, ed è tesa a raggiungere elevati livelli di integrazione progettuale nel territorio, per una sostenibilità ambientale e sociale dello sviluppo, per una crescita intelligente e inclusiva.
3. Il PdA può prevedere la stipula di "Accordi per l'insediamento e lo sviluppo delle imprese" aventi per oggetto nuovi insediamenti produttivi di imprese o aggregazioni di imprese per programmi di riconversione produttiva, o di riqualificazione di aree urbane o turistiche, che si caratterizzano per il valore degli investimenti, la crescita di capacità competitiva, la sostenibilità ambientale, di tutela e incremento dell'occupazione.
4. Il PdA può prevedere altresì "Accordi per lo sviluppo infrastrutturale del territorio" che necessitano per gli interventi prescelti, del coordinamento dei soggetti interessati, delle procedure previste, dell'integrazione con i programmi di sviluppo locale.
5. Il PdA promuove la partecipazione e la cultura della responsabilità dei cittadini e delle rappresentanze sociali alla definizione e realizzazione degli obiettivi previsti.
6. Il PdA è predisposto con risorse dei soggetti promotori Regione, Comuni e di altri livelli istituzionali, realizzato con fondi comunitari, nazionali e regionali.
7. Il PdA può essere promosso anche al solo fine di un utilizzo efficace e integrato delle risorse ordinarie disponibili.
8. Gli investimenti e gli interventi che rispondono agli obiettivi del presente articolo sono considerati d'interesse regionale.
9. Gli strumenti attuativi stabiliscono le modalità di finanziamento in coerenza con l'interesse regionale del programma adottato.

##### Ambito territoriale

1. Le aree oggetto del programma d'area comprendono più Comuni della Regione per un ambito territoriale non inferiore a 60.000 (sessantamila) abitanti e/o parte del territorio di una città.
2. Nel caso in cui le finalità del programma siano da ricondurre a ragioni di marginalità territoriale, economica o sociale dovrà essere motivato dal carattere periferico dell'area, oltre ad indici di invecchiamento e disoccupazione, inferiori alla media regionale.
3. Qualora l'obiettivo del programma sia rappresentato da ragioni di innovazione e competitività, di infrastrutturazione o riqualificazione, da obiettivi ambientali o di salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del territorio, le motivazioni devono trovare fondamento nella specificità e particolare interesse che rivestono gli obiettivi perseguiti, nelle priorità della programmazione regionale.

## **Titolo II**

### **Predisposizione approvazione e attuazione del programma d'area integrato**

#### **Art. 3 Atto d'indirizzo**

La Giunta Regionale delibera con proprio atto:

1. Le modalità di individuazione dell'ambito territoriale del programma, la costituzione del tavolo tecnico per la predisposizione del documento programmatico e il procedimento di approvazione.
2. I contenuti dell'accordo e le competenze dei soggetti partecipanti; gli interventi oggetto del programma e le risorse finanziarie occorrenti; i soggetti attuatori con modalità e tempi di attuazione.
3. Definisce le funzioni dell'Autorità di programma per il monitoraggio sui livelli di prestazione e qualità degli interventi; i criteri per l'istituzione della Conferenza di programma i compiti; gli obblighi dei contraenti, la tempistica di attuazione e dei risultati raggiunti.

## **Titolo III**

### **Partecipazione regionale ai programmi d'area integrati, norme finanziarie e finali**

#### **Art. 4 Approvazione e attuazione del programma d'area integrato**

1. La Giunta Regionale propone al Consiglio l'approvazione dei programmi d'area integrati ed il relativo programma finanziario.
2. La delibera di approvazione del programma ha la medesima efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi e delle risorse da impegnare.
3. L'attività necessaria alla predisposizione e coordinamento dei PdA è in capo alla Sezione Programmazione Unitaria, Dipartimento per lo sviluppo economico.
4. Per il supporto tecnico organizzativo la Regione può avvalersi di Puglia Sviluppo S.p.A.
5. La realizzazione e la gestione degli interventi, per le parti di competenza regionale, spetta alle singole Direzioni generali responsabili, che predispongono i provvedimenti attuativi necessari.
6. Ai fini dell'attuazione del PdA, la Giunta Regionale nomina il responsabile del programma, il quale coordina i destinatari del procedimento per i settori d'intervento.

#### **Art. 5 Procedura e copertura finanziaria**

1. La Giunta Regionale provvede con proprie deliberazioni a norma della LR n 1 /2016 art. 2 comma 3 a iscrivere le quote di finanziamento nelle pertinenti missioni, programmi e titoli dei fondi comunitari, e/o degli accordi nazionali. Le variazioni sono comunicate al Consiglio entro 30 gg.
2. Nel caso in cui l'accordo sia in attuazione a quanto previsto all'art. 2 comma 7 e preveda l'assunzione di obbligazioni finanziarie a carico del bilancio regionale, tali impegni sono trasmessi preventivamente alle strutture regionali competenti in materia di ragioneria e credito per la necessaria verifica della copertura finanziaria e le conseguenti registrazioni.
3. Il responsabile del programma e le strutture regionali competenti in materia di finanza e contabilità verifica lo stato di avanzamento della spesa derivante dall'attuazione dei programmi d'area, ai fini delle necessarie determinazioni da assumere in sede di approvazione delle leggi di bilancio o dei programmi attuativi.
4. Agli oneri derivanti alla Regione dal concorso con i Comuni alle spese tecniche per la predisposizione dei PdA si fa fronte con la missione/titolo a sostegno dell'assistenza tecnica previsto dai fondi comunitari; per l'attivazione della progettazione definitiva degli interventi al fondo previsto dalla LR LLPP n 13/2001 art 12 comma 5/6.

#### **Art. 6 Norma finale**

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul BUR della Regione ai sensi e per effetti dell'art 53 comma 1 della legge regionale 12/5/2004 n 7 "Statuto della Regione Puglia", ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque aspetti di osservarla.

**PROPOSTA DI LEGGE**  
**"NORME PER PROGRAMMI D'AREA INTEGRATI"**  
**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO**

**I COMUNI DI: ALESSANO, ANDRANO, ACQUARICA, BAGNOLO, CANNOLE, CASTRO, CASTRIGNANO, CORSANO, CURSI, DISO, GAGLIANO, GIURDIGNANO, MINERVINO, MORCIANO, MURO LECCESE, ORTELLE, OTRANTO, PALMARIGGI, PATU, POGGIARDO, PRESICCE, RUFFANO, SALVE, SCORRANO, S.CESAREA, SPECCHIA, SPONGANO, TAURISANO, TIGGIANO, UGGIANO, UGENTO,** partendo dall'esperienza maturata nelle Unioni Comunali e delle attività svolte su programmi accordi e progetti di comune interesse, propongono la sperimentazione di un modello di collaborazione istituzionale per la programmazione e gestione dello sviluppo locale sulle funzioni non obbligatorie, attraverso l'adozione della presente proposta di legge "Programmi d'Area Integrati", in applicazione a quanto previsto dalla LR del LR 28/ 2001. La proposta rappresenta un punto d'innovazione nell'esperienza istituzionale regionale, in particolare nel rapporto Regione-Comuni e come tale intende contribuire al processo di cambiamento che la Regione stessa intende avviare con la nuova legislatura.

La Giunta Regionale con il disegno di legge n. 145 del 4/8/2016 "Legge sulla partecipazione", ha inteso proporre un metodo di governo in grado di coinvolgere istituzioni locali e cittadini alle scelte della programmazione regionale, promuovendo la cultura della responsabilità e della partecipazione, anche attraverso l'integrazione delle iniziative e delle azioni dei diversi attori dello sviluppo locale.

La Regione è altresì impegnata, con la nuova programmazione e gestione dei fondi comunitari a superare limiti e contraddizioni, anche dovuti all'eccessiva frammentazione nell'uso delle risorse.

La Regione è inoltre impegnata al riordino delle funzioni delle Province, promuovendo indirizzi e politiche nei confronti dei Comuni, tese a superare la frammentazione amministrativa con il sostegno a processi di unificazione o collaborazione su progetti intercomunali/territoriali.

Più in generale la fase che stiamo attraversando è segnata da profondi mutamenti.

Tali mutamenti offrono opportunità d'inserimento nei grandi flussi del mercato globale, ma al tempo stesso riservano grandi rischi di marginalizzazione. Solo attraverso la costruzione di una strategia territoriale capace di mettere a valore le risorse locali, sarà possibile limitarne i rischi e le minacce.

La fase che attraversiamo richiede pertanto di considerare il territorio come risorsa fondamentale, la cui qualificazione è la sola strategia in grado di assicurare competitività al sistema e alle imprese.

Il disegno di legge sui "Programmi d'area integrati" intende valorizzare il territorio e propone un "metodo di governo", regolando la procedura di collaborazione istituzionale tra Comuni e Regione in modo "flessibile".

Indica una pratica di governo nella quale il punto di vista dell'integrazione territoriale diventa prioritario e propone una procedura ed una strumentazione di tipo contrattualistico nel quale far convergere l'azione di governo e amministrativa della Regione con la molteplicità degli attori istituzionali, economici e sociali.

L'esperienza di questi anni a sovente dimostrato l'inconciliabilità tra il momento della scelta politica e la fase attuativa, prevalentemente causata da una organizzazione verticale e settoriale della procedura, da un sistema ordinario e gerarchico della legislazione, e dalla eccessiva frammentazione del sistema locale.

Sebbene questa sfasatura vada considerata nell'ordine della pubblica amministrazione, diventa ragione di ritardi e fallimenti nell'attuazione di programmi complessi per lo sviluppo applicati al territorio.

E' pertanto di interesse primario sperimentare procedure e pratiche a sostegno dell'integrazione e della concertazione, per favorire una *continuità* tra il momento della scelta e dell'esecuzione intervenendo nella *fase progettuale*, li occorre individuare le soluzioni a sostegno della continuità operativa tra i due momenti, entrambi importanti e parimenti delicati.

Se programma-progettazione-realizzazione e gestione sono parti di un disegno, è necessario favorirne il governo unitario a livello istituzionale mediante una *concertazione stabile* e un *sistema di accordi negoziali* che ne definiscono contenuti, modalità operative, finanziarie, di controllo e rendicontazione.

Lo scopo della legge non consiste quindi nell'introdurre una nuova linea di spesa da aggiungere alle tante esistenti, bensì di incidere sui meccanismi ordinari dell'amministrazione regionale e locale, per superare settorialismo e frammentazione, dove questa prassi sia di ostacolo al raggiungimento degli scopi.

Qui sta l'obiettivo innovatore della legge.

La legge assegna alla Giunta Regionale il compito di fissare i criteri per la predisposizione, e gestione del Programma d'area, al Consiglio Regionale l'approvazione dei programmi e delle risorse necessarie, in coerenza con il Piano di Sviluppo Regionale. Con tale scelta si intende favorire il massimo dell'elasticità nelle modalità di attivazione, funzionamento e gestione del sistema degli accordi in coerenza con quanto indicato dalla LR 28/2001 e previsto dall'art 12.

Spetta alla Giunta Regionale pertanto individuare l'ambito territoriale su cui intervenire, con il "vincolo" di una motivazione "forte" del programma in grado di poggiare su basi realistiche le azioni da perseguire, da attivare solo in presenza di un consenso attivo, organizzato e partecipato degli enti locali coinvolti.

In tal senso la legge promuove un livello di competitività qualitativo tra amministrazioni locali, ed interviene solo nella misura in cui gli enti locali intendono agire in qualità di partner della Regione, consapevoli che il territorio rappresenta un complesso intreccio tra risorse, comunità locale, economia e rappresentanza politica, un *sistema integrato*, la trama su cui costruire un *modello di programmazione regionale dal basso*, in cui la presenza della Regione si sostanzia in una *rete* di opportunità, relazioni, accordi, informazioni, conoscenze e servizi.

Un sistema territoriale dove la collaborazione istituzionale si fa carico, essa stessa, di organizzare in modo durevole forme di democrazia partecipativa, per accrescere le ragioni di appartenenza, di spirito civico e di comunità nel territorio.

La legge per il "programma d'area integrato" non va dunque inteso alla stregua di un intervento o una sub-priorità di un programma operativo regionale, ma come strumento di supporto a politiche territoriali integrate, per consentire l'utilizzo efficace delle risorse ordinarie, di implementarne l'uso attraverso azioni congiunte e trasversali, attingendo a fondi di diversa provenienza.

Come tale il PdA è uno degli strumenti attuativi del piano di sviluppo regionale, e dei programmi operativi destinati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), dal Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di coesione.

Data la natura complessa del programma è necessario garantirne "efficacia" e "flessibilità" assicurando che l'accordo di programma assuma la stessa valenza degli atti di predisposizione degli interventi previsti dal piano operativo regionale, per ridurre il più possibile tutti i passaggi procedurali e i tempi previsti dalla legislazione settoriale di riferimento. In altri termini con l'accordo di programma la Regione può validamente impegnarsi a realizzare interventi secondo le tipologie previste superando le rigidità e le scadenze delle leggi di settore.

La sfida insita nella legge dei "programmi d'area integrati" sta nell'impatto o nel potenziale contrasto con le regole "normali" che disciplinano l'attività degli enti partecipanti all'accordo. Si tratta di aprire un confronto dialettico, potenzialmente di grande portata innovativa, ma i cui aspetti non sono tutti prevedibili e disciplinabili a priori.

La legge non avendo la potestà di intervenire sul terreno delle regole di condotta di altri soggetti, si preoccupa di affrontare, almeno in termini essenziali e in linea di principio l'impatto con la normativa di settore, il programma di sviluppo regionale e gli strumenti attuativi, applicando quanto previsto dalla LR 28/2011 per l'attuazione delle linee della programmazione regionale.



Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge

**IL PRESIDENTE**

**F.to Donato L. Rausa**

---

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. Milena Maggio**

---

---

Si certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio il giorno 15.02.2017 per restarvi per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1 del D.Lgs. 267/2000.

Addì, 15.02.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. Milena Maggio**

---

---

**Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.**

Addì, 15.02.2017



**IL FUNZIONARIO INCARICATO  
IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO**  
**Dot. ANTONIO CIRIOLO**

---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

- Che la presente deliberazione:
  - è divenuta esecutiva il giorno 04.02.2017:
    - Perché dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
  - E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 15.02.2017 e rimarrà affissa per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

Addì, 15.02.2017

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**F.to Avv. Milena Maggio**

---